

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

Rep.

**Contratto di affidamento in concessione del servizio di gestione della mensa presso il Palazzo degli Uffici Finanziari in Napoli alla Via Diaz n. 11.**

Il giorno ... in Napoli, presso la sede della Direzione Regionale della Campania dell' Agenzia delle Entrate, alla Via Diaz, n. 11, innanzi a me, ..... Ufficiale Rogante dell' Agenzia delle Entrate, senza assistenza dei testimoni per concorde rinuncia fattane dai comparenti, sono presenti:

il dott. Libero Angelillis, dirigente pubblico, nato a Foggia (FG) il 12/02/1951, C.F.NGLLBR51B12D643D, il quale interviene in rappresentanza dell' Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, "Agenzia"), con sede legale in Roma, alla Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, codice fiscale e partita Iva 06363391001, nella qualità di Direttore Regionale *pro tempore* della Campania, sita in via Diaz, n. 11, 80134, Napoli;

e

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di \_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_

(di seguito, per brevità, "Società"), con sede legale in \_\_\_\_\_, alla Via/Piazza \_\_\_\_\_; partita IVA: \_\_\_\_\_;

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese:

\_\_\_\_\_, matricola INPS \_\_\_\_\_,

matricola INAIL \_\_\_\_\_, P.A.T. n. \_\_\_\_\_,

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

aggiudicataria della gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della mensa presso il Palazzo degli Uffici Finanziari in Napoli alla Via Diaz n. 11.

Al presente atto pubblico, redatto conformemente alle prescrizioni in materia, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.

I signori sopra costituiti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma sono certo, e di cui ho verificato, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti informatici quanto segue.

**PREMESSA**

L'Agenzia delle Entrate ha indetto una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di mensa presso il Palazzo degli Uffici Finanziari in Napoli alla Via Diaz n. 11, mediante bando ritualmente inviato per la pubblicazione all'Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea in data 28/03/2014;

la Società, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, è risultata aggiudicataria della gara in forza del provvedimento di aggiudicazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;

è decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui al comma 10 dell'art. 11, D. Lgs. n. 163/2006;

la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

termini di seguito stabiliti;

le parti espressamente convengono che il Capitolato tecnico, il Disciplinare, nonché le offerte tecnica ed economica della Società e gli atti menzionati nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;

la Concessionaria dichiara di possedere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari allo svolgimento dei servizi oggetto della concessione che si impegna ad esibire all’Agenzia, gravando sulla medesima tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio, al rinnovo ed alla voltura delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali.

**Art. 1 - OGGETTO**

**1.1** Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di gestione della mensa (di seguito per brevità anche *il servizio*) da espletare presso il Palazzo degli Uffici Finanziari in Napoli alla Via Diaz n. 11, le cui attività consistono principalmente in:

- a) approvvigionamento, preparazione e cottura degli alimenti oggetto dei pasti presso i locali sopra indicati;
- b) collocazione delle vivande nella apposita catena self-service;
- c) distribuzione dei pasti agli utenti;
- d) pulizia locali, attrezzature, stoviglie, ecc.;
- e) predisposizione del menù giornaliero che dovrà essere affisso nei locali destinati alla mensa in luogo concordato con l’Agenzia stessa.

I pasti somministrati dovranno essere delle tipologie, presentare le grammature minime e le caratteristiche organolettiche, di cui agli allegati A), B) e C) del Capitolato tecnico.

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

**1.2** Nessun altro servizio mensa potrà essere appaltato e/o affidato in concessione dall’Agenzia nell’ambito di detto immobile.

Resta ferma la facoltà degli Enti utilizzatori del compendio di consentire l’erogazione, a mezzo di distributori automatici, di bevande e alimenti nei locali di propria pertinenza.

**Art. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE**

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità definite nel Capitolato tecnico al quale si fa espressamente rinvio ed in base all’offerta tecnica presentata dalla Società in sede di gara che viene integralmente recepita.

Il servizio andrà espletato tutti i giorni, esclusi i sabati, le domeniche e le festività infrasettimanali. Nelle due settimane centrali del mese di agosto la mensa, previo assenso dell’Agenzia delle Entrate e su richiesta scritta della Concessionaria, potrà restare chiusa ovvero osservare orario ridotto o funzionare con personale diverso da quello abituale, purché in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato tecnico e dal presente contratto.

In particolare, l’orario minimo di funzionamento della mensa è compreso nell’arco di tempo che va dalle ore 12.30 alle ore 14.30.

La distribuzione dei pasti avverrà con il sistema del *self-service* con somministrazione dei cibi richiesti agli utenti a carico del personale della Concessionaria.

L’Agenzia si riserva di modificare l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio. Le eventuali richieste di variazione di orario da adottarsi saranno tempestivamente comunicate alla Società Concessionaria.

L’Agenzia si riserva la facoltà, con preavviso di 3 mesi, di modificare le

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

modalità di erogazione del servizio.

Qualora l’Agenzia debba ordinare per qualsiasi causa la sospensione del servizio mensa anche per periodi rilevanti, la Concessionaria non avrà diritto ad alcun risarcimento.

**Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente Contratto ha durata sessennale, con decorrenza dal....., salva la facoltà per l’Agenzia di recedere insindacabilmente ed in ogni tempo con un preavviso di sei mesi, senza preclusione all’esercizio della facoltà di recesso di cui ai successivi commi.

È fatta, altresì, salva la facoltà per l’Agenzia di recedere dal contratto nel caso in cui si verifichi una delle cause di recesso e/o risoluzione previste dal contratto di sub-locazione.

In ogni caso l’Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto, interamente o parzialmente, qualora nel corso dell’esecuzione della concessione vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più vantaggiose per l’Amministrazione.

**Art. 4 - LOCALI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE**

**4.1** Il servizio andrà espletato nel locale di complessivi mq 147 circa, posto al piano terra del Palazzo degli Uffici Finanziari sulla sinistra di chi entra nel fabbricato dalla Via F. Filzi.

La Società potrà, altresì, utilizzare il locale di mq 194 circa, con servizio igienico, (detto “sala mensa” o “sala polifunzionale”), contiguo, retrostante e comunicante con il primo, che dovrà essere adibito esclusivamente a sala mensa per il consumo dei pasti acquistati presso la mensa, nella fascia oraria dalle ore 12.30 alle ore 15.00 di ciascun giorno

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

feriale, con divieto assoluto di adibirla ad uso diverso e ferma restando la facoltà dell’Agenzia di destinarla ad altri usi al di fuori degli orari indicati.

**4.2** I locali in parola, da utilizzarsi esclusivamente per lo svolgimento del servizio e nei limiti sopra precisati, sono concessi in sub-locazione alla Concessionaria, per la durata di sei anni e senza possibilità di rinnovo tacito, dall’Agenzia del Demanio, attuale locataria degli stessi, nei termini e alle condizioni di cui al contratto di sub-locazione stipulato con detta Agenzia e al canone fisso annuo di € 12.000,00.

**4.3** I locali sono sublocati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna. Gli stessi sono stati presi in carico dalla Concessionaria e dovranno essere mantenuti e adeguati, a cura e spesa della Società medesima, a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza degli impianti e sui luoghi di lavoro, di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, nonché in materia di igiene e profilassi degli alimenti.

I locali della sala polifunzionale sono sublocati completi di mobili, e arredi cui la Concessionaria dovrà dedicare ogni cura finalizzata alla loro migliore conservazione.

Gli altri locali saranno sublocati vuoti e parzialmente non ristrutturati, per cui la Concessionaria dovrà eseguire gli interventi di ripristino necessari e provvedere a corredarli dei macchinari, elettrodomestici, attrezzature, mobili e utensili più idonei al fine di renderli decorosi e funzionali ad una conduzione dell’esercizio corrispondente al livello degli standards qualitativi richiesti e conformi alla vigente normativa in materia di

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

pubblici esercizi e di igiene, sicurezza e sanità, provvedendo alla loro riparazione, sostituzione o adeguamento per garantire comunque la predetta funzionalità.

Le condizioni dei locali e dei beni al momento della consegna risulteranno da appositi verbali che verranno redatti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia del Demanio congiuntamente con la Concessionaria.

**4.4** La Concessionaria è tenuta ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali ed assumere gli oneri, le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sui beni stessi.

**4.5** Sono a carico della Concessionaria le spese per l’allacciamento e/o voltura delle utenze (energia elettrica, acqua, gas, consumi per il condizionamento termico, telefono e quant’altro dovesse essere necessario all’esecuzione del servizio), le spese di gestione delle utenze stesse, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Sono infine a carico della Concessionaria gli oneri e le autorizzazioni, licenze e/o concessione delle competenti Pubbliche Autorità necessarie e/o strumentali all’esercizio dell’attività. La Concessionaria esonera l’Agenzia delle Entrate da qualsiasi responsabilità riguardo il mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni.

**Art. 5 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ**

Sono a carico della Società i seguenti obblighi e oneri:

- l’osservanza delle condizioni stabilite nei documenti di gara;
- il rispetto, nei confronti del personale dipendente, di tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e, più

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

in generale, in materia giuslavoristica, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari nonché da tutte le disposizioni, inclusi i contratti collettivi e gli accordi sindacali di categoria, le circolari e gli atti amministrativi comunque applicabili, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell’Agenzia per eventuali inadempienze;

- il rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, norme e prescrizioni comunque impartite dalle competenti autorità, ivi comprese le prescrizioni previste dai contratti collettivi o da accordi sindacali di categoria, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, igiene del lavoro e tutela dell’ambiente. Al riguardo, la Società si impegna, inoltre, ad effettuare congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Agenzia delle Entrate, apposito sopralluogo nei locali della sede, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo tale da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti;

- il rispetto delle prescrizioni delle leggi o regolamenti vigenti relativi al servizio specifico oggetto della concessione;

- il pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali inerenti allo svolgimento del servizio;

- la responsabilità e il risarcimento dei danni che possano derivare al personale ed alle cose della Società stessa, al personale ed alle cose degli Enti presenti nel PUF ovvero a terzi (cose o persone), per fatto proprio della Società o dei suoi dipendenti,

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità; di conseguenza, la Società si obbliga a tenere sollevata e indenne l'Agenzia da qualsiasi pretesa o molestia che, al riguardo, dovesse essere mossa nei suoi confronti;

- le spese e gli oneri relativi ai contratti assicurativi per la copertura dei suddetti danni;

- ogni e qualsiasi spesa, per arredamento, attrezzature, macchinari, utensili, divise, materiali, prodotti e in generale di tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio affidato e per il corretto funzionamento, manutenzione e conservazione dei mezzi, delle attrezzature e dei macchinari utilizzati;

- le attività di pulizia dei locali e l'osservanza delle norme di igiene secondo quanto specificato ai punti 11.1 e 11.2 del Capitolato tecnico che si intendono qui integralmente recepiti;

- l'attivazione o la voltura a proprio nome dei contratti relativi alla fornitura di energia elettrica, acqua, gas, telefono e di tutte le ulteriori utenze attinenti alla gestione del servizio, gravando sulla medesima il pagamento di eventuali oneri o spese relativi al rilascio o voltura, nonché dei canoni e dei consumi, compresi quelli per il condizionamento termico. Saranno, inoltre, a carico dell'Aggiudicataria la TARES e le altre imposte e spese relative al servizio;

- In caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. o

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

situazioni di emergenza che rendano impossibile la regolare effettuazione del servizio, la Concessionaria deve darne notizia all'Agenzia, possibilmente con un anticipo di almeno 2 giorni. Verranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati.

**Art. 6 – PERSONALE DI SERVIZIO**

**6.1** La Società si obbliga ad impiegare, per l'espletamento del servizio, personale qualificato e idoneo, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, assumendone la responsabilità e l'organizzazione.

Il personale dovrà presentarsi in servizio in ordine e munito di apposita divisa; gli indumenti indossati per la preparazione e distribuzione delle bevande e dei pasti sono distinti da quelli adoperati per le operazioni di pulizia, lavaggio e manutenzione locali, impianti, attrezzature, stoviglie, ecc.

**6.2** La Società deve assicurare che il personale impegnato sia istruito ed informato in materia di igiene alimentare nonché addestrato ad utilizzare in sicurezza i vari macchinari e attrezzature presenti nei locali destinati all'esercizio, restando esclusa ogni responsabilità dell'Agenzia per eventuali danni a persone e/o a cose derivanti da un cattivo uso delle apparecchiature.

La Società s'impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso del servizio previsto nel presente contratto, le disposizioni in tema di sicurezza, igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla normativa di cui al D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., nonché le norme in materia

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

**6.3** La Società si impegna in ogni caso a garantire la continuità dei servizi, assicurando le sostituzioni dei propri operatori assenti per ferie, malattie, permessi o altro motivo.

**Art. 7 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI**

**7.1** La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da tutte le disposizioni comunque applicabili, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte degli Enti utilizzatori.

In particolare, sono a carico della Società il regolare pagamento della retribuzione, che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale e da quello Provinciale di lavoro della categoria, e il versamento dei contributi ed oneri assicurativi e previdenziali.

E' fatto obbligo alla Società di avere una posizione contributiva INPS e di fornire all'Agenzia, almeno cinque giorni prima dell'attivazione del servizio, la seguente documentazione relativa al personale che impiegherà nel servizio:

- elenco nominativo di tutto il personale con l'indicazione del luogo e data di nascita, della qualifica e mansioni, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali;

- copia dell'estratto del libro matricola riguardante il personale applicato al servizio;

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

- copia delle schede professionali del suddetto personale;

- copia del modello DM10 relativo al mese antecedente la formale comunicazione di aggiudicazione definitiva;

- copia del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

La stessa documentazione dovrà essere esibita ogniqualvolta si verificano modifiche nell'organico impiegato e ogniqualvolta l'Agenzia ne faccia richiesta.

L'organico impiegato per l'espletamento del servizio, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in fase di offerta dalla Concessionaria, fatte salve le eventuali integrazioni o riduzioni in relazione all'andamento del servizio. Tali variazioni devono essere necessariamente motivate e comunicate all'Agenzia. In mancanza di tale comunicazione formale non può essere effettuata alcuna variazione di organico.

L'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti i controlli che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato del Lavoro ed ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che la Società osservi le prescrizioni suddette.

**7.2** La Concessionaria deve garantire al proprio personale una specifica attività di formazione annuale nei termini specificati nel Capitolato tecnico al punto 11.3 ed è tenuta a fornire al proprio personale i dispositivi individuali di protezione (DPI) indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

**Art. 8 - RESPONSABILI DEL SERVIZIO**

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

**8.1** La Società individua un Responsabile del servizio che curerà direttamente i rapporti con l'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate per tutto ciò che riguarda la gestione della *mensa*. Il responsabile del servizio avrà l'incarico di organizzare e controllare il personale addetto, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti il servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

A tal fine la Società nomina il/la Sig. \_\_\_\_\_.

**8.2** Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Agenzia è individuato nel Capo Settore Gestione Risorse della Direzione Regionale della Campania, dott.ssa Ersilia Strumolo.

**Art. 9 – CONTROLLI IGIENICI E MERCEOLOGICI**

L'Agenzia si riserva la più ampia facoltà di effettuare o far effettuare a terzi visite e controlli dei locali con prelievo di campioni dei generi somministrati secondo quanto meglio dettagliato all'art. 13 del Capitolato Tecnico.

Dal canto suo la Società aggiudicataria deve avviare tutte le procedure di autocontrollo per verificare l'igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari secondo i principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) di cui al D.lgs. 155/97.

**Art. 10 – RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONI, LICENZE E**

**PENALI.**

**10.1** Alla Società fa interamente carico ogni responsabilità per i danni

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

che, in relazione all'espletamento del Servizio, possano derivare all'Agenzia e agli altri enti utilizzatori del PUF, al personale della stessa o degli enti utilizzatori ovvero a terzi, persone o cose, ivi comprese le responsabilità connesse alla cattiva manutenzione dei locali e degli impianti in uso, alla non conformità delle attrezzature e degli arredi alle norme di sicurezza e/o igiene e quelle riguardanti gli infortuni del personale addetto. L'Agenzia non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla Società o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato o per qualsiasi altra causa.

La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, dell'Agenzia e/o terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant'altro attiene all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti incaricati.

La Società si obbliga a tenere indenne e, dunque, risarcire l'Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Agenzia dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

**10.2** A copertura dei rischi connessi all'attività oggetto del presente atto, ivi compresi incendi, scoppi ed intossicazioni alimentari, la Società aggiudicataria ha stipulato con primaria compagnia assicuratrice una polizza assicurativa R.C.T. verso terzi ed una R.C.O per i prestatori d'opera, per tutta la durata dell'appalto, con massimali, in ogni caso non inferiori a:

- 3 milioni di Euro per sinistro, col limite di 1 milione di Euro per ogni

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

persona danneggiata (per morte o lesioni personali) e di 1 milione di Euro per danni a cose, relativamente alla Responsabilità civile verso terzi (Rct);

- 2 milioni di Euro per sinistro, col limite di 1 milione di Euro per persona infortunata, relativamente alla Responsabilità civile verso prestatori d'opera (Rco).

Sono escluse eventuali franchigie.

La suddetta polizza è stata presentata all'Agenzia in sede di sottoscrizione del contratto.

**10.3** L'Agenzia si riserva di applicare alla Concessionaria una penale nei seguenti casi e, più precisamente:

- nel caso di reclami documentati generati da utenti o generati da verifiche di conformità effettuate dall'Agenzia e/o dall'Autorità Sanitaria, in tema di sicurezza alimentare, una penale da € 100,00 a € 1.000,00;

- nel caso di reclami fondati, ripetuti oltre tre volte nell'arco dell'anno, ricevuti da utenti per il servizio mensa e relativi ad aspetti di gradimento delle preparazioni, una penale da € 50,00 a € 100,00;

- nel caso in cui la Concessionaria non presenti, entro cinque giorni dall'attivazione del servizio e, comunque, ogni qualvolta l'Agenzia ne faccia richiesta, la documentazione di cui al paragrafo 7.1 del presente contratto, una penale pari a € 500,00.

**Art. 12 - CAUZIONE**

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito, secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara, una cauzione definitiva per un importo pari a €

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

.....,00 rilasciata da..... (non compilare).....

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

**Art. 13 - CORRISPETTIVO**

La controprestazione dell'Agenzia a favore dell'Aggiudicataria consisterà unicamente nella concessione del diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, restando a carico della Concessionaria tutti gli oneri connessi alla gestione del servizio, ivi compresi gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze, pari ad € 650,00 (IVA esclusa), come da schema di DUVRI allegato al Capitolato tecnico.

Il corrispettivo per l'erogazione dei pasti sarà versato alla Società direttamente dai dipendenti degli enti utilizzatori del compendio.

La Società si impegna ad accettare in luogo del pagamento in denaro anche i buoni pasto, concessi al personale dipendente degli enti utilizzatori del compendio. Il buono pasto non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo, non è cedibile a terzi, non è cumulabile.

Ai fini del pagamento dei singoli pasti si terrà in considerazione esclusivamente il valore facciale dei buoni pasto, non rilevando le eventuali commissioni richieste dalle società emittitrici.

Si precisa che durante la validità contrattuale potrà essere necessario cambiare la società emittente i buoni pasto e/o il valore facciale dei buoni stessi; in tale ipotesi la ditta sarà obbligata ad accettare i buoni pasto

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

emessi dalla nuova Società.

L'Agenzia non assume alcun impegno circa il numero effettivo dei pasti che verranno somministrati in totale e quotidianamente e la Società concessionaria non potrà pretendere alcun corrispettivo oltre al pagamento dei pasti effettivamente consumati e remunerati anche tramite buoni pasto regolarmente datati e firmati dall'utilizzatore.

Per le diverse tipologie di menù gli utenti verseranno i seguenti corrispettivi:

	a	b	c	f
Tipo menu	1° piatto	2° piatto	contorno	Prezzo
A (3 pezzi)	Tutti e 3 i pezzi indicati nelle colonne a, b e c			€ ----- (in cifre) € ----- (in lettere)
B (2 pezzi)	2° piatto - b	1 a scelta tra le colonne a e c		€ ----- (in cifre) € ----- (in lettere)
C (1 pezzo)	Panino o piadina o pizza farciti			€ ----- (in cifre) € ----- (in lettere)

**Art. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

La Società si impegna ad assicurare ed eseguire direttamente tutte le prestazioni oggetto del presente contratto.

È fatto divieto alla Società di cedere il contratto.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di concedere a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Art. 14 - CESSIONE DELL'AZIENDA E/O MUTAMENTO**

**DELL'OGGETTO SOCIALE**

**14.1** La Società, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all'Agenzia, trasmettendo all'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale Campania tutta la documentazione riguardante l'operazione, almeno trenta giorni prima del compimento della stessa.

**14.2** L'Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario ovvero di recedere dal Contratto.

**14.3** Il mancato preavviso di cui al comma 1 fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.

**Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**15.1** Il Contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 cod. civ., mediante lettera raccomandata dell'Agenzia senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- stato di inosservanza della Società riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del Contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori;
- sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

motivo;

- cessione del contratto;

- subappalto, fuori dei casi previsti dalla legge;

- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;

- provvedimenti definitivi che attestino violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi e, comunque, in ogni caso di perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare ex art. 38 D.lgs.163/2006 e s.m.i.;

- mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- tutte le altre ipotesi previste dal presente Contratto;

**15.2** Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno della Società inadempiente. L'affidamento a terzi verrà comunicato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

**Art. 16 - RECESSO**

La Società espressamente acconsente a che l'Agenzia possa recedere dal

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

contratto in qualsiasi momento, dandone avviso, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

La Società rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso alcuno a qualsiasi titolo.

**Art. 17 – SUBAPPALTO (*rectius* SUB-CONCESSIONE)**

Avendo la Società dichiarato, in sede di domanda di partecipazione, l'intenzione di subappaltare le seguenti attività: \_\_\_\_\_ NON COMPILARE \_\_\_\_\_, è consentito il subappalto, entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale e secondo le previsioni dell'art. 118 del codice dei contratti pubblici, D.lgs. 163/2006, nonché nel rispetto delle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente recepito.

E' fatta, comunque, salva la responsabilità diretta della Società nei confronti dell'Agenzia.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell'Aggiudicataria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell'Agenzia di quanto subappaltato.

Ovvero

*Non essendo stato dichiarato in sede di gara non è ammesso il subappalto.*

**Art. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**18.1** La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., così come modificata dal D.L. n. 187/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**18.2** Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

**18.3** Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla società il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.

**18.4** Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata i conti dedicati sono i seguenti: NON COMPILARE

**18.5** La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

**18.6** La Società si impegna, ancora, ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

**18.7** Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 566801304C

**Art. 19 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

**19.1** L'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i..

**19.2** La Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

**19.3** La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) ed ogni altra modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

**19.4** L'Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

**19.5** Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 2 nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà completamente risolto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

**Art. 20 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

La Società si impegna, pena la risoluzione del presente contratto e fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Agenzia al risarcimento dei danni subiti, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Agenzia quale Pubblica Amministrazione, delle quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico ad essa affidato con il presente contratto.

**Art. 21 - COMUNICAZIONI**

**20.1** La Società indica, quale proprio rappresentante tecnico al quale l'agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto del servizio, dott. \_\_\_\_\_ .

**Art. 22 – DOMICILIO LEGALE**

A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

- la Società: \_\_\_\_\_

- l'Agenzia: \_\_\_\_\_

Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Art. 23 - FORO COMPETENTE**

Le Parti convengono che le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione e gestione del presente contratto, siano devolute al Foro di Napoli.

**Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico, telematico e/o manuale da parte dell'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.

Resta inteso che competono alla Società i diritti di cui all'art. 7 del succitato decreto.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia medesima.

**Art. 25 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal presente Contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società

L'Agenzia

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. Civ., la Società dichiara di approvare, ed espressamente accetta, le condizioni contenute

**ALLEGATO 4**  
**SCHEMA DI CONTRATTO**

nei seguenti articoli: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14),  
15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) e 25).

La Società

L'Agenzia